

**Repubblica Italiana**  
**Comune di Cassina de' Pecchi**  
**Città Metropolitana di Milano**

**N. REP.....**

**Schema contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica per l'affidamento del servizio di accertamento, riscossione, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – periodo 01/07/2017 – 30/06/2020.**

**CIG .....**

L'anno ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (in lettere) il giorno ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (in lettere) del mese di ..... in Cassina de' Pecchi nella sede comunale, in via ....., avanti a me Dott..... Segretario Generale del Comune di Cassina de' Pecchi firma digitale intestata a .....rilasciata da .....n.....valida sino al.....e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Cassina del Pecchi, c.f. n. ...., con sede in ....., rappresentato, ai fini del presente atto, dal

....., nato\_ a ..... il  
....., firma digitale intestata a .....rilasciata  
da .....n.....valida sino al.....e non  
revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale  
interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cassina de' Pecchi  
nella sua qualità di Responsabile del Settore ....., ai sensi del  
decreto sindacale di nomina n. ...., che nel contesto dell'Atto verrà  
chiamato per brevità "Comune";

e

2. .... c.f. .... con sede legale in  
..... Via .....n....., iscrizione alla  
Camera di Commercio di ..... in persona del sig.  
..... nato a ..... il ..... in qualità di  
.....e legale rappresentante , firma digitale intestata a  
.....rilasciata da .....n.....valida sino  
al.....e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che  
nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Affidatario - Operatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi  
rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità  
personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante  
conoscenza diretta e carta di identità n. .... rilasciata dal  
Comune di .....e valida fino al ..... e che mi chiedono di  
ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 52-bis della Legge n. 89/1913 e degli artt. 21,24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con riferimento anche alle regole tecniche attuative delle stesse disposizioni con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato;

b) In esecuzione della determinazione a contrattare registro generale n.....del.....il Comune di Cassina de' Pecchi in qualità di stazione appaltante ha indetto ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 una procedura \_\_\_\_\_ per l'affidamento del servizio di accertamento, riscossione, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - periodo triennale a decorrere dal 01/07/2017 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da svolgersi con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma Sintel;

c) Con determinazione registro generale n.....del.... si sono approvate tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore di .....

d) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ..... giusta comunicazioni in atti;

e) L'operatore è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta

determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per ..... il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo

f) in ottemperanza all'articolo 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

g) l'Affidatario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

**h) (Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per ciascuna impresa riunita):** l'affidatario ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di

procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

i) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D. Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00 ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

j) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'affidatario;

k) L'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

l) L'affidatario, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**1)** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica;

**2)** L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentata in sede di gara
- b) dal capitolato
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'affidatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative delle condizioni economiche migliorative per il Comune e/o per l'affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato. INel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'affidatario, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura. Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili.

**3)** Il contratto ha per oggetto il servizio di accertamento, riscossione, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – periodo triennale a decorrere dal 01/07/2017, come meglio specificato nel capitolato con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è//sono allegato/i al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare i servizi e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel capitolato e nell'offerta tecnica. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato approvato **con atto registro n..... del.....** e nell'offerta tecnica presentata. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato approvato con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione.

**4)** Il presente contratto ha durata di \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna /dal\_\_\_\_\_e terminerà il \_\_\_\_\_/e le parti dichiarano che la affidamento ha avuto



effettivamente inizio il \_\_\_\_\_ come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'affidatario e dal Comune e acquisito al protocollo del Comune in data \_\_\_\_\_ al n\_\_\_\_\_.

**5)** Il Comune e l'affidatario si danno reciprocamente atto che per la natura delle prestazioni in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del affidatario e pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

**6)** La controprestazione a favore dell'affidatario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come previsto nel capitolato cui si rinvia integralmente, in cui è determinato un aggio a favore del affidatario nella percentuale offerta in sede di gara pari a .....oltre oneri accessori se dovuti ed in cui è previsto un obbligo a carico del affidatario di garantire al Comune un importo minimo garantito annuo pari ad **euro 70.000,00 (euro settantamila)** nei termini e secondo le modalità previste nel capitolato cui si rinvia integralmente. Il Comune vigilerà nel corso della affidamento affinché l'affidatario applichi nei confronti degli utenti le tariffe ed i diritti deliberati dal Comune. Ove fossero applicate condizioni diverse, il Comune si riserva di dichiarare la decadenza della affidamento e risolvere il presente atto accessivo. La percentuale dell'aggio presentata in sede di gara è stata determinata dall'affidatario a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fissa ed invariabile, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi se non quello indicato nel capitolato. Resta inteso che la percentuale di aggio offerta in sede di gara è remunerativa di ogni attività rientrante nella affidamento e che la stessa è dovuta unicamente all'affidatario.

**7)** Le attività oggetto della affidamento dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'affidatario si impegna ad eseguire le attività, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare disturbi, intralci o interruzioni all'attività del Comune e/o di terzi. L'affidatario inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo nel caso in cui lo svolgimento delle attività oggetto della affidamento dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Le attività oggetto della affidamento dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008). L'affidatario pertanto dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette attività al fine di tutela della relativa sicurezza. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del affidatario, intendendosi remunerati in ogni caso con la remunerazione di cui oltre. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità e l'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Non essendoci rischi da interferenza, non si è ritenuto di redigere il Duvri.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'affidatario si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40% delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'appaltatore. Sono a carico del affidatario, intendendosi remunerati con la remunerazione di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi, relativi alle attività afferenti la affidamento di che trattasi nonché, ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle attività nonché i connessi oneri assicurativi. L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto della affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e in tutti i documenti ivi richiamati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato.

Per le attività oggetto della affidamento l'affidatario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. L'affidatario riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

L'affidatario si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle attività oggetto della affidamento nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle attività oggetto della affidamento che dovessero essere impartite dal Comune. L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento. In caso di inadempimento da parte del affidatario il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di procedere alla decadenza della affidamento e di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

**8)** L'affidatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio in affidamento secondo quanto specificato nel contratto e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'affidatario dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione").

L'affidatario dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici”, nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'affidatario si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte del affidatario, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

L'affidatario si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sul servizio oggetto del presente contratto; (b) eseguire le prestazioni nei luoghi che verranno indicati. Ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'affidatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-operatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'affidatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'affidatario ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento

modificativo/integrativo. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente;

9) L'affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 L'affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta

esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016;

10) L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di



cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali sub affidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e

l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'affidatario al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'affidatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'affidatario si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;

11) L'affidatario nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. E' obbligo del affidatario stipulare specifica polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel capitolato cui si rinvia, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a quello previsto nel capitolato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'affidatario. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime condizioni previste nel capitolato cui si rinvia nonché sopra invitate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'affidatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a quello previsto nel capitolato, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia

del contratto e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità del affidatario anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del affidatario fermo restando che il Comune procederà, sussistendone le condizioni, a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite o ad agire secondo quanto concesso dalla normativa. L'affidatario inoltre assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'affidatario manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune. Il Comune si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle iniziative giudiziarie di cui sopra; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di

cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

12) L'affidatario dovrà richiedere per iscritto al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Comune medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Comune costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'affidatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Comune alle verifiche che il Comune riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento del affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto, l'affidatario è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente;

13) L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero **IN ALTERNATIVA**

l'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subaffidamento, limitatamente alle seguenti prestazioni:

-----

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subaffidatari dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subaffidamento. Con il deposito del contratto di subaffidamento l'affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subaffidatario, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subaffidamento.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subaffidata.

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subaffidatario o ai suoi ausiliari.

L'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subaffidamento qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subaffidatario, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subaffidate non può formare oggetto di ulteriore subaffidamento.

In caso di inadempimento da parte del affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



In caso di perdita dei requisiti in capo al subaffidatario, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subaffidamento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

14) L'affidatario si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

15) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 per mille e il 5 per cento del valore del contratto, iva esclusa, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'affidatario esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al capitolato. In tal caso il Comune applicherà all'affidatario la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà, sussistendone i presupposti, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto avvalendosi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; l'affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito

punto del presente contratto accessivo alla affidamento in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'affidatario tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali in caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'affidatario una penale pari all'1‰ (uno per mille) sul valore dell'affidamento. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'affidatario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

16) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'affidatario ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), mediante la stipula di una **VERIFICARE METTERE IL CASO** fideiussione/bancaria assicurativa n.....con primario Istituto bancario/assicurativo....., secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi

specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'affidatario.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'affidatario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione del affidatario ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

17) In caso di inadempimento del affidatario anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di pec. dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del affidatario per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del affidatario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione

definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con Pec, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora l'affidatario esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato e/o nell'offerta tecnica
- c) Mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna del servizio da parte dell'affidatario nel termine a tal fine fissato dal Comune;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio in affidamento(.....); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....); obblighi di riservatezza (.....); responsabilità per infortuni e danni (.....); brevetti industriali e diritti d'autore (.....); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (.....); sub affidamento (.....); cauzione definitiva (.....); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (.....); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (.....)

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'affidatario). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 , il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'affidamento. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

18) Il Comune ha diritto a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del valore del contratto risultante dall'offerta economica espressa in sede di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'operatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

19) È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto

20) Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'affidatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione. L'affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

21) L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i con riguardo alle tariffe riscosse e/altre eventuali entrate. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2020. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'affidatario si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'affidatario, il sub affidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano. L'affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub affidatari e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il sub affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, l'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei

subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

22) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di **Milano**. E' esclusa la clausola arbitrale.

24) Sono a carico del affidatario tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario, nonché l'imposta di bollo che viene assolta -----

25) L'affidatario dichiara che ai fini fiscali si dichiara che le attività dedotte nella presente affidamento sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

26) il presente contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto e ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

27) A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio

.....indirizzo ..... posta

elettronica.....telefax.....

.....Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax

al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'affidatario e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

28) Il Comune si impegna a comunicare all'affidatario il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'affidatario dichiara che il signor .....è **.in alternativa** si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (*diversamente specificare*) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità del affidatario. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. ....(.....) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano



ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. .... In rappresentanza di ..... ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amministrazione Comunale – ..... (f.to in modalità elettronica)

Per ..... (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – ..... (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di ..... dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6 (corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni del affidatario); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11

(Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (subappalto); art. 15 (Penali e procedimento di contestazione); art. 16(Cauzione); art. 17 (Risoluzione); art. 18 (Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 22 (Foro competente);

L'AFFIDATARIO

(f.to in modalità elettronica)